



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Provincia di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 13 in data 05/02/2015

Oggetto: **D.LGS. 152/2006 E L.R. 40/98 E S.M.I. - ISTITUZIONE ORGANO TECNICO E UFFICIO DI DEPOSITO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).**

L'anno **duemilaquindici**, addì **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente
1	CUGINI Paolo	Sindaco	Sì
2	GROSSO Giuseppina	Vice Sindaco	Sì
3	TROPEA Rosetta Maria	Assessore	Sì
4	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Assessore	Sì
5	MARANDO Valerio	Assessore esterno	Sì
<i>Totale presenti</i>			5
<i>Totale assenti</i>			0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E L.R. 40/98 E S.M.I. - ISTITUZIONE ORGANO TECNICO E UFFICIO DI DEPOSITO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. ad oggetto: “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, ha disciplinato le procedure di valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) cui devono essere sottoposti i progetti delle opere ricomprese nei suoi allegati A) e B) ed ha altresì disposto l’obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione, nonché delle loro varianti sostanziali, ad un’analisi di compatibilità ambientale (art.20);
- La parte seconda del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, come variato dal D.Lgs. 16.01.2008 n. 4, dettante norme in materia ambientale, ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- La deliberazione della Giunta Regionale 09.06.2008 n. 12 – 8931 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”, nelle more dell’emanazione della disciplina regionale che regolamerà in modo organico le procedure di V.A.S. in attuazione della norma statale di recepimento della direttiva CEE, ha stabilito, tra l’altro, che:
 - L’Autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi deve essere identificata dall’Amministrazione competente all’approvazione del Piano o programma stesso;
 - Le valutazioni e l’espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico istituito, ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 40/1998, per l’espletamento delle procedure di V.I.A di progetti di opere ed interventi;
- La deliberazione della Giunta Regionale 16.03.2009 n. 63 – 11032 ha impartito disposizioni utili a coordinare e garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla V.I.A., con particolare riferimento alle differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale;
- Il comma 3 dell’art. 3 bis della L.R. 56/77, introdotto dalla legge regionale n. 3 del 25.03.2013, ribadisce che l’autorità competente alla V.A.S. è individuata dall’Amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa

regionale vigente, prevedendo in via residuale ed in assenza di struttura tecnica interna, la possibilità di avvalersi di struttura tecnica della Regione o della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere alla costituzione di un proprio Organo Tecnico, di cui all'art. 7 L.R. 40/1998, per l'espletamento sia delle procedure di valutazione di impatto ambientale sui progetti di opere, sia per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, la cui approvazione risulta di propria competenza, evitando di fare ricorso a strutture tecniche di altri Enti;

Ritenuto di individuare e di istituire, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., ai fini degli adempimenti sopra richiamati, le seguenti strutture e funzioni con caratteristiche trasversali:

1. Ufficio di Deposito Progetti:

Individuato presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia, Urbanistica e Gestione Cimiteri.

Funzioni: ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 s.m.i., ha il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:

- a) La documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA / VAS;
- b) Le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) I provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) I provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) Il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica, unitamente al relativo esito.

Lo stesso ufficio garantisce inoltre la possibilità di consultazione degli elaborati di progetto e studio di impatto ambientale relativi a procedure concluse, a scopi scientifici e didattici.

2. Organo Tecnico:

Istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia, Urbanistica e Gestione Cimiteri.

Funzioni: ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 s.m.i., assolve le seguenti funzioni:

- ricevere le domande e le istanze di avvio del procedimento;
- espletare le procedure relative alle fasi di:
 - a) verifica, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998;
 - b) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11 della L.R. 40/1998;
 - c) valutazione di cui agli art. 12 e 13 della L.R. 40/1998;
- gestire il coordinamento tecnico delle autorizzazioni, nulla – osta o pareri necessari alla realizzazione dei progetti (conferenza dei servizi);
- verificare i contenuti delle osservazioni del pubblico di cui tener conto per l'istruttoria tecnica;
- fornire il supporto tecnico per le analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione;
- promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15 della L.R. 40/1998.

Precisato che:

- è indispensabile diversificare, nell'ambito del personale del servizio tecnico comunale, il soggetto con funzioni di "responsabile del procedimento" della parte ambientale, che dovrà coordinare i compiti delle predette strutture, dal responsabile del procedimento della parte edilizia – urbanistica o dei lavori pubblici competente, a seconda dell'oggetto specifico della domanda / istanza da sottoporre alla valutazione di che trattasi (V.I.A. – V.A.S.) e delle caratteristiche del progetto; conseguentemente, stabilire che le funzioni di "responsabile del procedimento" saranno svolte da un dipendente comunale del settore tecnico, con posizione apicale, non direttamente interessato dalla materia specifica dell'istanza da valutarsi, individuato prioritariamente nella figura del Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Gestione Cimiteri che sarà automaticamente sostituito dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Gestione del Patrimonio in caso di pratiche inerenti l'Edilizia / urbanistica, in modo da garantire il principio di estraneità;
- Data la complessità e l'interdisciplinarietà delle procedure di V.I.A. e V.A.S. è opportuno ricorrere a soggetti esterni, in possesso di competenze tecnico – scientifiche specifiche e diversificate, per espletare le funzioni dell'Organo Tecnico, sia perché all'interno del servizio tecnico comunale non vi è la disponibilità sufficiente di personale avente le competenze necessarie, sia per una maggiore, corretta e trasparente valutazione delle istanze;

Ritenuto necessario dettare specifici indirizzi, in merito a:

- Composizione dell'Organo Tecnico;
- Costituzione dell'Organo Tecnico;
- Funzionamento dell'Organo Tecnico;

dettagliatamente descritti nell'allegato "A", condivisi e considerati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato;

- Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

- Di individuare ed istituire – presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia, Urbanistica e Gestione Cimiteri del Comune di Gassino Torinese – le seguenti strutture:
 - Ufficio Deposito Progetti avente le funzioni indicate al punto 1 della premessa
 - Organo Tecnico, art. 7 L.R. 40/1998, con le funzioni e per l'espletamento delle procedure di cui al punto 2 della premessa.
- Di stabilire specifici indirizzi, in merito a:
 - Composizione dell'Organo Tecnico;
 - Costituzione dell'Organo Tecnico;
 - Funzionamento dell'Organo Tecnico;dettagliatamente descritti nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di precisare che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;
- Di demandare all'Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia, Urbanistica e Gestione Cimiteri la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso per la selezione dei componenti fissi dell'Organo Tecnico di che trattasi, disponendo che detto avviso venga pubblicato per un periodo di quindici giorni sul sito web del Comune ed inviato agli Ordini Professionali aventi attinenza con le specializzazioni ricercate.

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO TECNICO DI CUI ALL'ART. 7
LEGGE REGIONALE 14.12.1998 N.40 E S.M.I.*

FUNZIONI: (stabilite dall'art. 7 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 s.m.i.):

- ricevere le domande e le istanze di avvio del procedimento;
- espletare le procedure relative alle fasi di:
 - a) verifica, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998;
 - b) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11 della L.R. 40/1998;
 - c) valutazione di cui agli art. 12 e 13 della L.R. 40/1998;
- gestire il coordinamento tecnico delle autorizzazioni, nulla – osta o pareri necessari alla realizzazione dei progetti (conferenza dei servizi);
- verificare i contenuti delle osservazioni del pubblico di cui tener conto per l'istruttoria tecnica;
- fornire il supporto tecnico per le analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione;
- promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15 della L.R. 40/1998.

COMPOSIZIONE: detto Organo Tecnico dovrà essere composto da:

- a) In struttura fissa complessivamente da quattro componenti di cui:
 - n. 1 componente con competenze tecnico – scientifiche nelle materie attinenti le scienze agrarie, forestali ed ambientali e la gestione del patrimonio naturale (laurea in Scienze Forestali Ambientali o in Scienze Agrarie, oppure diploma di maturità tecnica Perito Agrario);
 - n. 1 componente con competenze tecnico – scientifiche in materia ambientale (Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio od Ambientale);
 - n. 1 componente con competenze tecnico – scientifiche nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale (laurea in Architettura del Paesaggio – conservazione dei beni architettonici e ambientali);
 - n. 1 componente con competenze tecnico – scientifiche nelle materie attinenti la stabilità dei suoli (laurea in Scienze della Terra – Scienze e Tecnologie Geologiche);
- b) Dai seguenti organi / enti esterni da coinvolgere a seconda delle caratteristiche del progetto da esaminare:
 - A.R.P.A. Piemonte;
 - A.S.L. Territorialmente competente;
 - Enti erogatori di pubblici servizi;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
 - Altri Enti ritenuti competenti, di volta in volta individuati.

COSTITUZIONE dell'Organo Tecnico: i componenti della struttura fissa dovranno:

- Essere scelti, a seguito di predisposizione di un avviso pubblico, sulla base della valutazione dei curricula dei soggetti interessati;
- Restare in carica per un periodo di cinque anni a datare dalla nomina, da parte della Giunta Comunale, ed il mandato potrà essere rinnovato una sola volta;
- Il mandato scadrà comunque in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, in tale evenienza i componenti conserveranno le proprie competenze e facoltà per non più di quarantacinque (45) giorni ed entro tale periodo dovranno essere rinominati;
- Potranno rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso resteranno in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti; i dimissionari dovranno essere sostituiti entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni;
- Per eventuali subentri di componente dimissionario o decaduto, si farà riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute per ciascuna selezione del presente avviso, la reiterazione di più assenze ingiustificate e continuative o non comunicate preventivamente determinano la decadenza dalla carica ricoperta;
- Dovranno essere scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione, essere in possesso di titolo di studio attinente le materie precedentemente indicate. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione il possesso di un'esperienza nel settore almeno triennale, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie, che dovrà essere comprovata dalla presentazione di specifici curriculum;
- Non potranno essere scelti soggetti già membri della Commissione Edilizia, Commissione Locale per il Paesaggio e/o di altre commissioni comunali operanti nel settore edilizio – urbanistico – opere pubbliche, o, comunque, che debbano esprimersi, anche solo nella fase istruttoria, sulle stesse pratiche sottoposte al parere dell'Organo Tecnico.

FUNZIONAMENTO dell'Organo Tecnico:

- Le funzioni di Presidente saranno svolte dal membro, facente parte della struttura fissa, designato dagli stessi componenti nella prima seduta; nei casi di assenza del Presidente, l'Organo Tecnico è presieduto dal Commissario più anziano di età;
- Affinché le sedute dell'Organo Tecnico siano valide dovranno essere presenti almeno due componenti fissi dell'Organo Tecnico stesso;
- Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente;
- L'Organo Tecnico si riunirà ogni volta che il Responsabile del procedimento lo ritenga necessario;
- La seduta sarà convocata dal Responsabile del Procedimento;
- La convocazione avverrà sempre con nota da inviarsi tramite fax o e-mail ai componenti dell'Organo Tecnico;
- Il Responsabile del Procedimento sarà individuato tra i dipendenti comunali del settore tecnico, con posizione apicale, non direttamente interessato dalla materia specifica dell'istanza da valutarsi, individuato prioritariamente nella figura del Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Gestione Cimiteri che sarà automaticamente sostituito dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici / Ambiente e Gestione del Patrimonio in caso di pratiche inerenti l'Edilizia / Urbanistica, in modo da garantire il principio di estraneità; svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) convocazione delle sedute dell'Organo Tecnico;
 - b) redazione dell'istruttoria necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;

c) acquisizione del parere espresso dall'organo tecnico e cura degli adempimenti conseguenti;

d) svolgimento delle funzioni di Segretario dell'Organo Tecnico, tra cui la redazione dei verbali delle adunanze dell'Organo Tecnico stesso, loro raccolta ed archiviazione.

- Le riunioni dell'Organo Tecnico non sono pubbliche;
- L'Organo Tecnico designato si riunirà nei locali del Comune secondo necessità ed in orario d'ufficio, le funzioni di assistenza e verbalizzazione saranno svolte dal Responsabile del Procedimento;
- Potrà assistere alle riunioni dell'Organo Tecnico, in qualità di uditore e senza diritto di voto, il Sindaco e/o suo delegato;
- Il verbale della seduta sarà redatto su apposito registro, dovrà indicare luogo e data della riunione, il parere espresso con la relativa motivazione, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto;
- Il verbale sarà firmato dall'estensore, dal presidente dell'Organo Tecnico e dai componenti.
- Nessun compenso è previsto per i componenti dell'Organo Tecnico per l'espletamento del loro incarico.

